



**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale**

del 29/11/2022 N° 473

OGGETTO: PALIO 2 LUGLIO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO ANTONIO FRANCESCO MULA DETTO SHARDANA.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventinove** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **15:00**.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	Si	
CORSI ANDREA	Si	
CAPITANI MICHELE		Si
APPOLLONI FRANCESCA	Si	
COLELLA ALBINO PASQUALE	Si	
BIONDI SANTI CLIO	Si	
FATTORINI STEFANIA	Si	
BUZZICHELLI SILVIA		Si
FAZZI LUCIANO		Si
BENINI PAOLO	Si	

Totale presenti: 7

Presidente della seduta:
Partecipa il Vice Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Gianluca Pocci

OGGETTO: PALIO 2 LUGLIO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO ANTONIO FRANCESCO MULA DETTO SHARDANA.

LA GIUNTA COMUNALE

- -

Preso atto che:

- con atto n. 95, prot. n. 87660, del 24 ottobre 2022, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), in tal ruolo designato dal Decreto del Sindaco n. 23 del 28 aprile c.a., ha formulato addebito di contestazione al fantino Antonio Francesco detto Shardana (d'ora in avanti Shardana), in base all'art. 99 co. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- Shardana ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 89373);
- l'A.D. con atto n. 110, prot. n. 92775, del 14 novembre, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti di Shardana:
- gli atti sopracitati n. 95 e n. 110 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- Shardana ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 6 dell'art. 99 presentando proprie memorie difensive in data 24 novembre 2022, prot. n. 96099.

Considerato che Shardana ha diviso la sua organizzata memoria in due parti:

a) nella prima, dal titolo "Mancata corrispondenza tra l'addebito ...e la proposta di sanzione ... compromissione del diritto di difesa", Shardana ha prodotto una questione sulla "proposta dell'Assessore" che recita: "considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di una (1) ammonizione per aver contravvenuto al disposto dell'art. 87 che richiama l'art. 65 co. 5", al che Shardana ha proposto il tenore dell'art. 65, co. 2, che non corrisponde a quanto contestatogli con l'ordinanza n. 95 sopra citata, specificando che "L'art. 65, comma 5 ... è stato contestato, per la prima volta, solo in sede di proposta di sanzione e sulla violazione prevista in detto articolo lo scrivente non ha potuto difendersi ... poiché mai ... gli è stato rimproverato qualche comportamento passibile di sanzione che potesse essere riferito ad episodi avvenuti dopo lo scoppio del mortaretto ... Per tali ragioni ... appare palese come si sia configurata una violazione del contraddittorio... con evidente lesione dei diritto di difesa dello scrivente ... la Proposta di sanzione dell'Assessore ... non è ... un provvedimento che può essere corretto né dallo stesso Assessore ... né da un Organo di secondo grado che ha anche il potere di esaminare autonomamente il merito della vicenda... la Giunta Comunale ha il diritto e l'onere di deliberare con riferimento a quanto già proposto dall'Assessore ... che deve essere un atto già completo di motivazione e proposta di sanzione. Ne consegue che la proposta di sanzione dell'Assessore ... NON potrà/dovrà essere accolta per violazione dell'iter procedimentale";

b) nella seconda, dal titolo “Contraddittorietà tra le motivazioni sottese all'addebito e le argomentazioni di cui ai punti da 1 a 9 della proposta di sanzione. Insussistenza di infrazioni al Regolamento per il Palio”, Shardana ha evidenziato che “Si ritiene che il primo motivo esposto sia assorbente di ogni ulteriore argomentazione” per poi poter “... replicare (che) ... l'unico addebito mosso allo scrivente è stato quello di non essere partito immediatamente quale indice di una volontà di astenersi dalla corsa ... interpretazione (dell'A.D.)...appare coerente ... con quanto previsto dall'art. 64, comma 2 ... che ... non sanziona la mera partenza non immediata bensì la partenza ritardata/mancata partenza tesa ad astenersi dalla corsa. Se detta norma avesse voluto sanzionare la pura e semplice condotta di rimanere al canapo ... non avrebbe avuto senso la successiva previsione e precisazione per astenersi dalla corsa ...in sede di prime discolpe, lo scrivente ha riferito che il suo comportamento ... non ha integrato la violazione dell'art.64, comma 2 ... poiché in verità ha partecipato alla Carriera e la mera ritardata partenza non è stata evidentemente preordinata ad astenersi dalla corsa ma è stata dettata da altri fattori/circostanze ... indicati. Per completezza sul punto, si trascrive testualmente la memoria difensiva presentata ai sensi dell'art. 99, comma 4”. Shardana ripropone integralmente il testo della sua memoria fornita a discolpa di quanto indicato nell'ordinanza 95 sopra richiamata e, per ogni punto della stessa, fornisce la sua versione che riguarda: “punto 1) ... l'addebito formulato [dice l'A.D.] non riguarda la non partecipazione alla carriera, ma solo il fatto che Shardana non si è messo con immediatezza in corsa preferendo prima dirigersi verso il verrocchio ... Tale assunto contraddice ... la formulazione dell'addebito ... L'Assessore ... ha ... riferito ... una parziale e diversa giustificazione: nella proposta di sanzione, il rimprovero è mosso per la mera partenza ritardata e "non riguarda la non partecipazione alla carriera" mentre nell'originario addebito si è parlato di ritardata partenza con la volontà di astenersi dalla corsa. Il comportamento tenuto dallo scrivente... non costituisce alcuna infrazione” perché “nessuna volontà di astenersi dalla corsa può essere imputata allo scrivente ... nessuna norma ... vieta la mera ritardata partenza. punto 2) ... Tale condotta, ossia la mera partenza ritardata ... non costituisce infrazione ad alcuna norma ... punto 3) ... Tale descritta condotta, ossia il ritardo nella partenza ... non costituisce infrazione ad alcuna norma ... Anzi, è lo stesso A.D. che ammette che il sottoscritto ha preso parte alla carriera ... punto 4) ... se è giusto il rilievo ... è giusto che l'Amministrazione Comunale non abbia punito in passato la ritardata partenza (per esempio...nel Palio del 2 luglio 2019”; “si ritiene INGIUSTO che, per la prima volta, simile punizione venga ora proposta ... in primo luogo, poiché significherebbe ... disattendere sia il significato letterale delle norme ... sia il principio ispiratore dello stesso...in secondo luogo, in quanto nei precedenti casi, l'A.D. ha optato per il "non luogo a procedere" quando la ritardata partenza non ha cagionato nocumento ... al regolare svolgimento della festa ... infine, poiché lederebbe quella legittima aspettativa che può attendersi da un criterio di valutazione consolidato da parte dell'Amministrazione ... punto 5) ... Per brevità ... si contestano le conclusioni riferite dall'A.D. e ci si riporta alle considerazioni di merito svolte nella precedente memoria difensiva richiamata. punto 6) ... Si ritiene che ... l'A.D. abbia interpretato in maniera distorta ed abbia travisato la lettera di cui all'art. 64, comma 2 ... nessun punto "(i) restare al canapo" sic et simpliciter è punito da detto articolo ... la locuzione "E pure vietato loro rimanere al canapo" è linguisticamente ed ontologicamente collegata alla locuzione "per astenersi dalla corsa". Così come la locuzione "o scendere da cavallo all'atto della mossa" è linguisticamente ed ontologicamente collegata alla locuzione "o per far correre il cavallo scosso”. La ratio dell'art. 64, comma 2 ... è quella di disapprovare condotte che possano arrecare nocumento ai protagonisti del Palio e al regolare svolgimento della Carriera.

Nocumento che potrebbe concretizzarsi nella mancata partecipazione alla corsa da parte di uno/più barberi o nella volontaria partecipazione del cavallo scosso sin dalla fase della mossa. Nulla di tutto ciò è ravvisabile nel caso di specie e nulla di quanto argomentato al punto 6) dall'A.D. è ravvisabile nel Regolamento ... punto 7) ... Per brevità, sul punto, ci si riporta alle considerazioni di merito svolte nella precedente memoria difensiva... punto 8) ... Tale ammissione non fa che confermare come la condotta ... sia stata totalmente innocua ed inoffensiva in relazione al regolare svolgimento della festa ... punto 9) ... Si ribadisce come l'indirizzarsi verso il Verrocchio non costituisca infrazione ad alcuna norma contenuta nel Regolamento “;

c) nel concludere Shardana “chiede alla Giunta ... che voglia respingere/archiviare la proposta di sanzione dell'Assessore”.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica “paliesca”. Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) sul punto a) la G.C., esaminata con attenzione l'ordinanza dell'A.D. n. 110 in tutta la sua interezza come quella formulata per l'addebito (n. 95), è dell'avviso che trattasi di un semplice errore materiale per le seguenti motivazioni:

2a) è irrilevante ai fini del significato dell'ordinanza;

2b) non produce alcun effetto sulle finalità dell'ordinanza;

2c) le considerazioni di Shardana sono, nella loro natura, apodittiche;

2d) valga quanto esposto al precedente punto 1);

3) sul punto b) Shardana ripropone le identiche precisazioni formulate nella presentazione delle sue memorie all'A.D., per poi sezionare punto per punto le risultanze dello stesso A.D. per cui:

3a) Shardana si è diretto verso il Verrocchio con l'intenzione di attuare un atteggiamento che non fa parte del presente esame. Non esiste motivazione alcuna per giustificare tale atteggiamento, visto che in una fase immediatamente successiva ha posto il cavallo nella giusta direzione. L'addebito formulato con ordinanza n. 95 non si pone in contrasto con le successive motivazioni (ord. n. 110), in quanto l'“immediatezza” di porsi in carriera è dovuta al fatto del suo comportamento nell'essersi diretto verso il Verrocchio; un comportamento che non può essere trascurato sia perché oggetto della Relazione dei Deputati della Festa (che si limitano ad osservare che Shardana si sia attardato solo per pochi secondi al canape), sia dalla visione del filmato che lo stesso Shardana ha ricevuto come allegato all'ordinanza n. 95. La volontà di astenersi dalla corsa, come evidenziato dall'A.D. (ord. n. 95), è emersa da tale comportamento (non giustificato nel percorrere l'intero perimetro del canape) di indirizzarsi verso il Verrocchio. Nella memoria, presentata a seguito della richiesta di cui all'ordinanza n. 95, Shardana ha evidenziato la sua condotta, che l'A.D. ha saputo riassumere nel punto g) dell'ordinanza n. 110; ebbene da tutto ciò emerge, con piena convinzione, come Shardana abbia, prima di mettersi in carriera, preferito dirigersi verso il Verrocchio e non certo per la riottosità del cavallo come sostenuto;

3b) la scelta principale è stata quella di dirigersi verso il Verrocchio e non quella di prendere immediatamente parte alla Carriera;

3c) il comportamento volontario messo in atto elude qualsiasi altra giustificazione proposta da Shardana;

3d) valga quanto esposto al precedente punto 1).

Riassumendo:

i) l'eccezione formulata, sulla violazione dell'iter procedimentale, non è altro che effetto di mero errore materiale;

ii) Shardana non ha offerto una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;

iii) l'accurata e ripetuta visione del filmato, oltre alla memoria presentata all'A.D., ha confermato alla G.C. che la proposta avanzata dall' A.D. risulta inoppugnabile.

Concludendo:

- visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, co. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza n. 110 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) ammonizione** il fantino Antonio Francesco Mula detto Shardana, ai sensi dell'art. 99, per le motivazioni contenute nell'ordinanza 95 sopra richiamata;
3. di notificare la presente deliberazione al fantino Antonio Francesco Mula detto Shardana ai sensi dell'art. 99 co. 8 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 99;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Vice Segretario Generale
Dott. Gianluca Pocci

Siena, li 04/01/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 04/01/2023

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2023

Siena, li 04/01/2023

Il Messo Comunale
ANTONIETTI DUCCIO